

CRITERI

*per la predisposizione e l'aggiornamento dell'elenco regionale dei candidati
alla nomina di componente nel Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Campania
ai sensi della Legge Regionale 28 luglio 2017, n. 21*

ARTICOLO 1 – NATURA E CONTENUTO

1. Il presente provvedimento stabilisce le modalità di istituzione, presso il Consiglio regionale della Campania, del nuovo elenco regionale dei candidati alla nomina di componente del Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Campania, di seguito denominato «Collegio».
2. La procedura di nomina si svolge mediante Avviso Pubblico, anche al fine di garantire la presenza equilibrata dei due generi in tutti gli uffici e le cariche pubbliche, in conformità ai principi dello Statuto regionale vigente.
3. Ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 28 luglio 2017, n. 21, l'Ufficio di Presidenza stabilisce con apposita delibera:
 - a) il contenuto e le modalità di presentazione delle domande di iscrizione;
 - b) le modalità e i termini entro cui esaminare tali domande;
 - c) le modalità di tenuta e aggiornamento dell'elenco e, in particolare, di verifica periodica del permanere dei requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione;
 - d) le modalità di estrazione dall'elenco, in modo da assicurare trasparenza e imparzialità, nonché gli adempimenti conseguenti;
 - e) le modalità di subentro dei membri supplenti.

ARTICOLO 2 – CONTENUTO E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE

1. Coloro che intendono presentare la propria candidatura, o confermare la precedente iscrizione nell'elenco, trasmettono apposita domanda, secondo il modello allegato all'Avviso Pubblico, corredata dalla seguente documentazione:
 - a) curriculum vitae, sottoscritto dall'interessato, contenente i dati anagrafici, l'indicazione del titolo di studio, della professione, delle cariche e degli incarichi ricoperti, nonché dei requisiti di professionalità e competenza nel settore inerente alla carica da ricoprire;
 - b) dichiarazione, sottoscritta dal candidato, di disponibilità all'accettazione dell'incarico;
 - c) autodichiarazione da cui risultino i carichi pendenti e quanto attestato nel casellario giudiziale.
2. Nell'elenco sono inseriti i candidati in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) qualifica di revisore legale di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei Conti con deliberazione della Sezione delle Autonomie 8 febbraio 2012, n.3 ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011;



- b) esperienza maturata per almeno cinque anni come revisore dei conti di province o comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti, o negli enti del servizio sanitario, nelle università pubbliche o nelle aziende di trasporto pubblico locale di interesse regionale; ovvero, in alternativa, con lo svolgimento di incarichi dirigenziali, di pari durata e presso enti con analoghe caratteristiche, con responsabilità in ambito economico-finanziario;
 - c) acquisizione di almeno dieci crediti formativi in materia di contabilità pubblica, secondo percorsi di formazione e aggiornamento che comportano l'acquisizione di speciali competenze nei settori in cui la Corte dei conti esercita funzioni di controllo.
3. I nominativi presenti nel precedente elenco non saranno automaticamente riportati nel nuovo aggiornamento, essendo necessaria una nuova espressa manifestazione di disponibilità da parte dei candidati
4. I requisiti di iscrizione fissati dall'Avviso Pubblico devono essere posseduti alla data di scadenza del medesimo Avviso e costituiscono condizione necessaria per la permanenza nell'elenco.
5. Non sono ricevibili le proposte di candidatura pervenute oltre il termine indicato, né quelle presentate con modalità difformi da quelle richieste. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione di comunicazioni dipendenti da cause tecniche non imputabili ai sistemi dell'amministrazione regionale, né per errori nell'utilizzo dei canali telematici imputabili ai candidati.
6. Le proposte di candidatura prive della documentazione richiesta sono inammissibili, ai sensi del comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale 7 agosto 1996, n. 17. Si applica, altresì, l'articolo 4, comma 1, della legge regionale 27 luglio 2012, n. 24.

ARTICOLO 3 – MODALITÀ E TERMINI DI ESAME DELLE DOMANDE

1. All'esito dell'istruttoria sulla regolarità delle domande pervenute e sulla verifica documentale svolta dalla competente struttura amministrativa, nei termini previsti dalla legge regionale n. 17/1996, è predisposto l'elenco dei candidati ammessi o non ammessi, con specifica motivazione delle esclusioni.
2. L'elenco, unitamente alla documentazione allegata, è trasmesso dal Presidente del Consiglio alla Commissione consiliare competente per il parere. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale n. 17/1996, la Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta; decorso inutilmente tale termine, si prescinde dal parere.
3. L'elenco è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio regionale della Campania, in sezione "Nomine".

ARTICOLO 4 – TENUTA, AGGIORNAMENTO E VERIFICA PERIODICA DELL'ELENCO

1. Il candidato è tenuto a fornire tutte le indicazioni utili a consentire all'Amministrazione di esperire con immediatezza il controllo relativo alla veridicità delle dichiarazioni rese. È altresì tenuto a produrre la documentazione eventualmente richiesta dall'Amministrazione per la verifica periodica del permanere dei requisiti dichiarati.

ARTICOLO 5 – MODALITÀ DI ESTRAZIONE E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

1. Al termine delle procedure istruttorie, nella prima seduta utile del Consiglio regionale, i membri del Collegio sono estratti a sorte tra gli iscritti nell'elenco predisposto, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 28 luglio 2017, n. 21.

2. Il Presidente del Consiglio, dopo aver costituito il seggio, procede al sorteggio dei tre membri effettivi e, successivamente, dei tre membri supplenti. Al fine di garantire la parità di genere, si utilizzano tre urne distinte:

- a) nella prima urna sono inseriti i nominativi di tutti i candidati, indipendentemente dal genere;
- b) nella seconda urna sono inseriti i soli nominativi dei candidati di genere maschile;
- c) nella terza urna sono inseriti i soli nominativi dei candidati di genere femminile.

Si procede quindi all'estrazione dei primi due nominativi dalla prima urna. Qualora i due estratti appartengano a generi diversi, si continua ad utilizzare la prima urna; qualora appartengano al medesimo genere, il terzo nominativo è estratto dall'urna contenente i candidati del genere non ancora rappresentato.

3. Il Presidente del Consiglio, verificata la regolarità delle operazioni di estrazione, comunica all'Assemblea i nominativi dei componenti il Collegio. Delle operazioni di nomina si dà atto nel processo verbale della seduta. In caso di contestazione nel corso delle operazioni di sorteggio, spetta al Presidente del Consiglio regionale, sentiti i Consiglieri Segretari, dirimere le eventuali controversie e assumere le necessarie decisioni, le quali sono da ritenersi insindacabili.

ARTICOLO 6 – NOMINA

1. Il Presidente del Consiglio, con proprio decreto, nomina i tre componenti effettivi e i tre componenti supplenti del Collegio; i nominati provvedono a designare al proprio interno il Presidente del Collegio.

2. Fatte salve le previsioni di cui all'articolo 4 della legge regionale 27 luglio 2012, n. 24, non sono nominabili nell'incarico di componente del Collegio:

- a) i consiglieri regionali, i membri della Giunta, gli amministratori degli enti e delle agenzie della Regione, nonché il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei medesimi, e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;
- b) i parlamentari, i ministri e i sottosegretari di Stato, i membri delle istituzioni europee, gli amministratori pubblici degli enti locali della Regione, i titolari di uffici direttivi dei partiti politici e delle organizzazioni sindacali a livello nazionale e regionale, i dipendenti della Regione e degli enti da essa dipendenti, nonché coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;
- c) i membri della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;
- d) coloro che hanno una lite pendente con la Regione, in quanto parti di un procedimento civile o amministrativo;
- e) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice civile;



Consiglio Regionale della Campania

- f) coloro che sono legati alla Regione o agli enti dipendenti da un rapporto di lavoro, di consulenza, di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale.

ARTICOLO 7 – SUBENTRO DEI MEMBRI SUPPLENTI

1. I membri supplenti, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 21/2017, subentrano ai membri effettivi in caso di cessazione anticipata dall'incarico.
2. Il componente del Collegio cessa anticipatamente dall'incarico nei seguenti casi:
 - a) dimissioni volontarie;
 - b) decadenza;
 - c) revoca.
3. Il componente decade di diritto a seguito di radiazione, sospensione o cancellazione dall'albo dei revisori, ovvero per sopravvenuta incompatibilità.
4. In caso di sostituzione di un solo componente, la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al periodo residuo fino alla scadenza del mandato della legislatura in corso.
5. Il componente del Collegio è revocabile dal Consiglio regionale, previo contraddittorio con l'interessato, in caso di grave inadempienza ai doveri d'ufficio.

ARTICOLO 8 – DISPOSIZIONI FINALI

1. L'inserimento nell'elenco non assume in alcun modo carattere concorsuale, non comporta la redazione di una graduatoria finale e non determina alcun diritto soggettivo in capo ai partecipanti.
2. L'Avviso Pubblico per la formazione e l'aggiornamento dell'elenco è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
3. Le procedure per l'aggiornamento dell'elenco sono avviate all'approssimarsi della scadenza del mandato del Collegio in carica, ovvero ogniqualvolta si renda necessario procedere a nuove nomine.
4. L'elenco delle candidature è pubblicato sul Portale Web del Consiglio regionale della Campania nella sezione «Nomine».